

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritta al REA di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ – Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio avente numero di  
iscrizione, P.IVA - C.F. \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo delle Banche al n. \_\_\_\_\_ – appartenente al Gruppo  
Bancario \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_

*appellante*

contro

\_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_), nato il 1 \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_

*appellato*

in punto: ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

**Per l'appellante S.P.A.:**

*“In via principale e nel merito:*

- *accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia, \_\_\_\_\_, nell'ambito del procedimento*

R.G. n. \_\_\_\_\_, depositata in Cancelleria in data 11 novembre 2021, accogliere le seguenti conclusioni:

*“In via principale:*

- accertata la validità ed efficacia dell'art. 12 del contratto di finanziamento n. \_\_\_\_\_ dichiarare la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata”.

Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

#### Per l'appellato \_\_\_\_\_ :

“1) in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello perché intempestivo e tardivo in quanto introdotto con atto di citazione notificato oltre il termine di 30 gg dalla notifica della sentenza di primo grado;

2) nel merito, rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni suo capo la sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa e depositata in data 11.11.2021 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gorizia in persona della \_\_\_\_\_

3) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa in favore del procuratore antistatario.”

#### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20.12.2021 \_\_\_\_\_ notificava a \_\_\_\_\_ appello avverso la sentenza n. 210 del 8 novembre 2021, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia, Giudice \_\_\_\_\_, nell'ambito del procedimento R.G. n. \_\_\_\_\_, depositata in Cancelleria in data 11 novembre 2021 e notificata da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ § \_\_\_\_\_. Nel corso del giudizio di primo grado l'appellante \_\_\_\_\_ era rimasta contumace.

Con la sentenza qui appellata è stato accertato il diritto di \_\_\_\_\_ alla restituzione, in ragione dell'estinzione anticipata per rimborso dell'intero debito residuo in data 31.8.2019, di parte dei costi relativi a spese di istruttoria e vendita sostenuti in relazione al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione (contratto contraddistinto al n. \_\_\_\_\_) stipulato con la società I \_\_\_\_\_ il 21.5.2015.

\_\_\_\_\_ proponeva appello fondato, essenzialmente, su un unico motivo, ossia che il giudice di primo grado avrebbe errato nella parte in cui ha interpretato l'art. 125 *sexies* d.lgs. 385/1993 (di seguito T.U.B.) in ossequio ai principi enucleati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), così riconoscendo il diritto di \_\_\_\_\_ alla restituzione di parte dei costi relativi alle spese di istruttoria e vendita, pacificamente qualificabili come costi *up-front*, nonostante la normativa del T.U.B. preveda la restituzione dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto (c.d. *recurring*). Ciò in ragione anche dell'art. 12 del contratto stipulato tra le parti che espressamente prevedeva la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita, clausola con doppia sottoscrizione e non vessatoria ex artt. 33 e seguenti d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo). La decisione del giudice di prime cure si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 11 *octies* co. 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – *bis*),

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore prima del trattenimento in decisione della causa, con il quale è stato modificato l'art. 125 *sexies* T.U.B. prevedendo che “[a]lle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” con conseguente rilevanza della distinzione, ai fini della rimborsabilità, dei costi *up-front* (non rimborsabili) e *recurring* (rimborsabili).

Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto tardivamente essendo stato notificato in data 20.12.2021: parte attrice, odierna appellata, aveva notificato a controparte la sentenza in data 18.11.2021, con conseguente decorrenza del termine breve di 30 giorni per proporre appello, termine scaduto, secondo l'appellata, in data 18.12.2021.

Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo corretta la decisione del giudice di primo grado.

All'udienza del 8.3.2023, dopo il rinvio per permettere l'acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche *ex art.* 190 c.p.c..

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione di tardività dell'appello in quanto l'atto di citazione in appello è stato notificato tempestivamente a controparte in data 20.12.2021, ossia l'ultimo giorno utile: il termine di 30 giorni decorrente dal 18.11.2021, giorno in cui è stata notificata la sentenza all'appellante, sarebbe infatti scaduto sabato 18.12.2021 ma, in virtù dell'art. 155 c.p.c., la scadenza è da considerarsi prorogata di diritto al giorno non festivo successivo, ossia lunedì 20.12.2021 (Cass. civ. sentenza n. 6728/2012).

Nel merito, l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato, confermando così la sentenza del Giudice di Pace.

Si ritiene in effetti di aderire a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»).

Si precisa che, nel caso di specie, vista la data di stipula del contratto (21.5.2015), trova applicazione l'art. 125 *bis* T.U.B. nella sua versione originaria come introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e tenuto conto della sentenza di illegittimità costituzionale sopra menzionata.

Si ripropone, ora, quanto esplicito e disposto dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 263/2022, ragionamento che si fa proprio.

Come noto, con l'art. 125 *bis* T.U.B. l'Italia ha recepito all'interno dell'ordinamento nazionale quanto previsto dalla direttiva europea n. 2008/48/CE all'art. 16. Tale ultima disposizione, al paragrafo 1, prevede che *«[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»*.

Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito".

A sua volta, sempre in ambito europeo, il "costo totale del credito" è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), della medesima direttiva, con riguardo a *«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili»*.

In ambito nazionale tale nozione è espressamente fornita dall'art. 121, comma 1, lettera e), T.U.B., secondo cui il *«"costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza»*.

In ambito europeo, è intervenuta poi la sentenza Lexitor della Corte di giustizia, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso *«che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»* (sentenza Lexitor, punto 36).

La Corte di giustizia ha rilevato che *«limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»* (sentenza Lexitor, punto 32).

Tale impostazione, che certamente riconosce al consumatore un'ampia tutela, trova contemperamento nella circostanza che ai soggetti finanziatori la direttiva ha riconosciuto *«il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito»*, lasciando oltretutto liberi, in questo caso, gli Stati membri *«di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante»* (sentenza Lexitor, punto 34).

In punto di individuazione di quali costi possano (e, anzi, debbano) essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto, in ossequio all'art. 125 *sexies* T.U.B., la Corte Costituzionale ritiene certamente pertinente quanto espresso dalla CGUE con la sentenza c.d. Lexitor nonostante essa sia stata emessa in relazione all'art. 16 direttiva 2008/48/CE, così motivando:

“Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» [art. 16 direttiva 2008/48/CE] è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi» [art. 125 sexies T.U.B.], tuttavia, il perno dell'interpretazione [fornito dalla sentenza Lexitor, n.d.r.] della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».

In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.”.

È alla luce di tali ultime considerazioni che, in definitiva, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure in quanto ha correttamente recepito quanto già stabilito dalla sentenza Lexitor e poi fatto proprio dalla Corte Costituzionale, ossia che non possa farsi distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring* in caso di estinzione per rimborso anticipato del contratto di credito ai consumatori.

Non assume rilievo, in tale contesto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 emessa nella causa C-555/21. Ciò in quanto è la stessa CGUE a dar atto della specificità della fattispecie sottoposta alla sua attenzione: la domanda di pronuncia pregiudiziale sulla quale si è espressa la CGUE in data 9.2.2023 verteva infatti sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

La Corte di Giustizia chiarisce che è proprio la peculiarità dell'oggetto del credito a consentire la distinzione tra costi *up-front* e *recurring*.

La direttiva 2014/17/UE stessa prevede espressamente, al Considerando n. 22, che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”.

Il giudice del rinvio pregiudiziale ha rilevato che l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.

La CGUE ha poi fatto proprie tali osservazioni evidenziando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività

normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa direttiva 2014/17/UE, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo "margine di manovra" (cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023, n. 3691).

Risulta pertanto confermata l'interpretazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B. cui si è giunti con la sentenza CGUE c.d. Lexitor e avallata con la pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale con conseguente diritto al rimborso di tutti i costi del contratto, senza distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito ai consumatori per pagamento dell'intero debito residuo.

Quanto alla clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e di vendita in caso di estinzione anticipata (art. 12 contratto di finanziamento), essa va ritenuta nulla *ex art.* 36 codice del consumo poiché vessatoria e in quanto in contrasto con la norma di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B. nella lettura offerta alla luce della giurisprudenza europea.

Alla luce della disciplina del Codice del consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere frutto di una trattativa individuale, essendo irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Infatti, l'art. 33, co. 1 codice del consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (e tanto è successo nel caso di specie, essendo stato negato al consumatore il diritto al rimborso dei costi totali del credito, in violazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B.) mentre l'art. 34, co. 4 prevede che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale (circostanza non occorsa nel caso concreto, visto che la stessa finanziaria ha dato conto di aver fatto ricorso a un modello utilizzato nella generalità dei rapporti con i consumatori) (cfr. Tribunale Avellino sez. II, 03/08/2023, n. 1236).

La questione circa l'invalidità della clausola contrattuale che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e vendita è stata allegata da parte attrice sin dal primo grado (e si deve ritenere che sia stata implicitamente accolta dal giudice di prime cure, in quanto presupposto necessario per accordare la ripetizione delle somme non riscosse) e ribadita in sede di appello. Peraltro, si tratta di questione rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello e sulla quale le parti hanno avuto già modo di contraddire (parte appellante, contumace in primo grado, ha preso posizione sul punto nell'atto di citazione in appello) (Cassazione civile a Sezioni Unite n. 26242/2014, Cassazione civile a Sezioni Unite n. 7294/2017, Tribunale di Nocera inferiore n. 750/2020). In ogni caso, la questione della vessatorietà dell'art. 12 del contratto di finanziamento non appare oggetto di specifico motivo di appello, essendosi limitata parte appellante a prospettare la validità dell'art. 12 del contratto e quindi la non rimborsabilità delle spese di

istruttoria e di vendita, contestando tuttavia la sentenza del giudice di prime cure solo con riferimento, in sostanza, alla sua adesione all'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.

Le spese del presente grado di giudizio (Cass. civ. n. 37164/2022) seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, con valori prossimi al massimo in ragione della complessità della materia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. del , emessa dal Giudice di Pace di Gorizia, , nell'ambito del procedimento R.G. n. , depositata in Cancelleria in data 11 novembre 2021;
  2. Condanna alla rifusione in favore di delle spese della fase di gravame liquidate in € per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- Gorizia, li 16 gennaio 2024

Il Giudice Unico  
Dott.ssa Martina Ponzin